



**ALLEGATO “1”**  
alla Deliberazione di G.C. n. 120/2009

## **SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE**

### **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO  
EX SEDE DELLA CPF Srl DI VIA PIETRO MICCA 35,  
GRUGLIASCO**

## PARTE PRIMA - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

### *Art. 1) Oggetto dell'appalto*

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi occorrenti per la messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'area situata in via Pietro Micca 35 a Grugliasco (TO), contraddistinta al C.T. al Foglio 9 particella 73, che è stata utilizzata in passato dalla ditta CPF Srl per lo svolgimento di attività di recupero di materiali ferrosi ma la cui destinazione urbanistica prevista dal PRGC vigente è a parco.

Le opere che costituiscono oggetto del presente Capitolato, di cui al presente art. 1, risultano dal Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente allegato e comprendono:

1. Allestimento del cantiere
2. Rimozione strutture presenti
3. Scavo e smaltimento terreno contaminato
4. Collaudo finale del fondo scavo
5. Ritombamento degli scavi
6. Posa del geotessuto e rete di allerta
7. Riporto del terreno agrario.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano rispettivamente dal progetto operativo di messa in sicurezza permanente e dagli elementi descrittivi del presente Capitolato salvo quanto sarà eventualmente precisato e/o richiesto dagli organi di vigilanza: Provincia di Torino e Arpa Piemonte.

### *Art. 2 - Procedura di Gara.*

La procedura di gara è del tipo "aperta" ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione avverrà a norma degli artt. 82 comma 2 lettera b) e 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo lavori posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

L'offerta, come specificato dal bando di gara, dovrà essere espressa mediante l'indicazione di un ribasso unico a corpo da applicare all'importo a base d'asta di cui al seguente articolo.

### *Art. 3 - Ammontare dell'appalto*

La realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto è determinato a corpo.

L'importo per lavori ed oneri ammonta a Euro 253.391,79 come risulta dal seguente prospetto:

1\_ Importo totale opere a corpo (**soggetto a ribasso**)

Euro 230.891,79

2\_ Oneri per la sicurezza (**non soggetti a ribasso**)

Euro 22.500,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, di cui al punto 1 al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori del cantiere, di cui al punto 2 non soggetto ad alcun ribasso, (ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 131, comma 3 del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il prezzo suddetto è fisso ed invariabile ed è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori nonché delle opere, provviste, sistemazioni e analisi necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato.

#### ***Art. 4 – Categoria delle opere***

Categoria prevalente OG12, di cui al DPR 34/2000, classifica I Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

#### ***Art. 5 - Tempi di esecuzione***

Il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori.

#### ***Art. 6 - Condizioni di appalto***

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente: di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e delle condizioni locali in cui si devono eseguire i lavori, di aver visitato la località interessata dai lavori, di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso e le condizioni dello stato dei luoghi; di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dei lavori; di aver esaminato la documentazione fornita in ogni suo componente; dichiara pertanto di accettare la stessa nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validità, di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

Prima della presentazione dell'offerta le imprese dovranno effettuare un sopralluogo sull'area di intervento. In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere allegata dichiarazione di avere preso visione dei luoghi e di aver letto la documentazione di gara. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscrizione del contratto, da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con DM 19.04.2000 numero 145.

In particolare l'Impresa Appaltatrice, all'atto della firma del contratto dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Legge e di regolamenti e del presente Capitolato.

#### ***Art. 7- Varianti***

Non sono previste varianti al Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente approvato dal Comune di Grugliasco a seguito di conferenza dei servizi, così come completato dalle integrazioni richieste. Non sono considerate varianti le eventuali prescrizioni relative alle modalità di intervento mirate a evitare dispersioni di contaminanti nel corso dei lavori che dovessero essere disposte dall'ARPA Piemonte, da altri enti di controllo o dalla Direzione Lavori.

Varianti in corso d'opera potranno essere ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.. L'Impresa Appaltatrice per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più e in meno da valutarsi con i prezzi di elenco del Prezziario della Regione Piemonte 2007 depurati del ribasso d'asta contrattuale.

#### ***Art. 8 - Eccezioni dell'appaltatore***

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dall'art 165 del regolamento approvato con DPR 21.12.1999 n. 554. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

#### ***Art. 9 - Domicilio dell'appaltatore***

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al DM 145/2000. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell' Appaltatore in cantiere.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

#### ***Art. 10 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore,***

Così come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM 19.04.2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare attraverso specifico mandato conferito in forma pubblica, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Tale persona, su richiesta motivata dell'Amministrazione, dovrà essere immediatamente sostituita senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per il suo rappresentante sostituito. In particolari casi potrà essere richiesta la specifica dimora del rappresentante tecnico entro la Provincia ove ha sede l'Ente Appaltante.

#### ***Art. 11 – Cauzione provvisoria***

La garanzia dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. nelle forme e con i contenuti di cui al disciplinare di gara.

### ***Art. 12 – Cauzione definitiva***

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia fidejussoria nelle forme di cui all' art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'Amministrazione aggiudicataria avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

L'Amministrazione aggiudicataria ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti interventi da eseguire d'ufficio e nel caso di recessione di ufficio.

L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione aggiudicataria abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

### ***Art. 13 - Riduzione delle garanzie***

Gli importi di cui agli artt. 11 e 12 saranno ridotti come specificato nel disciplinare di gara ai sensi della Determinazione n. 44/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

### ***Art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto***

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto i seguenti documenti e la seguente documentazione di progetto:

- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto
- Piano di sicurezza art. 131 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163
- Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente
- Elenco prezzi regione Piemonte anno 2007.

### ***Art. 15 - Osservanza del regolamento, del capitolato generale, di ulteriori capitolati, di leggi e di norme***

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di quanto sotto elencato, per le parti non in contrasto con la normativa vigente:

- Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F;
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.
- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con DPR 21.12.1999 n. 554
- Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19.04.2000 n. 145

Ad integrazione dell'art. 4 del citato Capitolato Generale in materia di trattamento normativo ed economico dei lavoratori, si precisa che l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore di appartenenza nella Provincia di Torino, per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre Province;

- Direttiva 9 1/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;

- D.P.R. 25.01.2000 n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
- Decreto Ministeriale 13 marzo 2003 "Criteri di accettazione dei rifiuti in discarica"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Si esplicita che tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato Generale stesso e norme da esso richiamate, a persona o Ente al di sopra della Direzione dei Lavori dovranno intendersi attribuite al Responsabile Unico di Procedimento.

L'appalto è altresì soggetto alla completa osservanza di tutte le altre norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

L'Impresa sarà tenuta all'osservanza del Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., in tutto ciò che non sia contenuto nel contratto e nel presente capitolato speciale.

L'Impresa ha l'obbligo di osservare le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, quelle dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, quelle per la prevenzione dei medesimi, quelle per l'invalidità o vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi, ecc. nonché alle disposizioni stabilite nel codice della strada per quanto concerne le segnalazioni stradali dei lavori da essa direttamente eseguiti.

Per il solo fatto dei lavori in corso, l'Impresa è l'unica responsabile dei sinistri che, per incuria, imperizia ed in qualunque modo accadessero con pregiudizio dei suoi operai o di persone estranee.

L'Impresa dovrà inoltre attenersi a tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento riguardanti gli operai alle sue dipendenze.

L'Impresa si obbliga ad osservare le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione del contratto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere.

#### ***Art. 16 – Personale dell'appaltatore***

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

#### ***Art. 17 - Coperture assicurative***

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni diretti subiti dall'amministrazione aggiudicataria a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.. La somma assicurata deve corrispondere all'importo contrattuale.

L'appaltatore dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto. Il massimale per RCT non deve essere inferiore a € 500.000,00.

A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e con i massimali sopra citati.

### ***Art. 18 - Spese di contratto e termini di stipula***

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:

\_ le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;

\_ le tasse di registro e di bollo principali e complementari

\_ le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi

\_ le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;

\_ le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.)

\_ le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto di appalto nel termine stabilito dall'articolo 109 del Regolamento approvato con DPR 21.12.1999 n. 554.

La stazione appaltante si riserva, in caso d'urgenza, di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006.

### ***Art. 19 - Anticipazione***

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 28/05/1997 n. 140, che vieta di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, l'Appaltatore non avrà diritto alla concessione dell'anticipazione sul prezzo di appalto.

### ***Art. 20 - Prezzo chiuso***

Ai sensi delle Leggi 08.08.1992 n. 359 e 23.12.1992 n. 498 la Revisione Prezzi non é ammessa.

### ***Art. 21 - Qualificazione, certificazione antimafia, subappalto e cottimi, intestazioni fiduciarie***

#### ***Qualificazione***

E' richiesta ai sensi del DPR 25.01.2000 n° 34, il possesso della qualificazione nella categoria generale OG12 (prevalente): Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

Inoltre, per quanto riguarda i lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, in fase di esecuzione, è richiesta alla ditta esecutrice l'iscrizione alle Categorie 4, 5 e 9 Classi A, B, C o D dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

#### *Subappalto e cottimi*

Ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio il servizio.

È ammesso il subappalto di lavori oggetto del presente appalto entro il limite del 30%.

Al pagamento dei subappaltatori dovrà provvedere l'appaltatore ed in tal caso vale quanto prescritto dall'art. 118 comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006.

E' altresì convenuto che l'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le ditte esecutrici delle opere o dei lavori affidati in subappalto dovranno essere già indicati nell'offerta di gara e dovranno essere in possesso dei requisiti SOA, iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle Categorie 4, 5 e 9, Classi A, B, C o D, e/o Autorizzazioni, qualora previsti per le operazioni subappaltate.

#### *Intestazioni fiduciarie*

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno e che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

#### ***Art. 22 - Prezzi di elenco, nuovi prezzi***

Per la contabilizzazione di quelle parti di opera in variante di cui al precitato articolo 7 del presente Capitolato, a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno, depurate del ribasso d'asta verrà utilizzato l'Elenco Prezzi Regione Piemonte 2009.

Qualora non sia reperibile, nell'ambito del su menzionato Elenco Prezzi, il prezzo relativo ad una lavorazione, si procederà prima dell'esecuzione delle medesime opere alla pattuizione di nuovi prezzi. ai sensi dell'art. 136 del regolamento approvato con DPR 21.12.1999 n. 554.

La relativa determinazione, così come stabilito dall'articolo, deve essere effettuata o raggugliando i nuovi prezzi a quelli di lavori simili compresi nel contratto o ricavandoli da nuove analisi.

#### ***Art. 23 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore***

Oltre agli altri oneri di cui sopra e di quelli previsti dal Capitolato Generale di cui al DM 19.04.2000 n. 145 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti compresi nell'importo contrattuale:

1. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato e alla sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
2. La costruzione di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.
3. Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere in attuazione della Direttiva CEE 95/58. In particolare, poiché le lavorazioni comportano rischi per la salute degli addetti che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:
  - avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
  - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
  - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
  - fornire indicazioni relative ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
  - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
4. La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione appaltante, la Direzione Lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza. Per quanto sopra, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
5. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
6. L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi;
7. L'individuazione di locali e servizi quali spogliatoi servizi igienico-sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori e nel rispetto delle previsioni del piano di lavoro.
8. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, telefonica, occorrenti per il funzionamento del cantiere.
9. La fornitura e posa in opera entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni indicate dagli Uffici Tecnici della Città. La tabella, dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi alle qualifiche e categorie di appartenenza o l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei casi in cui sia sufficiente.
10. Giornalmente, presso l'ufficio di cantiere, devono essere a disposizione della Direzione Lavori le notizie statistiche sull'andamento dei lavori:
  - elenco nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative;
  - lavoro eseguito;
  - cause relative alla mancata lavorazione.
11. Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti, ecc.
12. L'esecuzione di tutte le analisi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali rimossi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del Direttore Lavori e dell'Impresa.
13. Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, materiali di rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di ultimazione.
14. Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione dei Lavori e/o i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre.
15. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

16. L'Impresa dovrà provvedere a suo completo carico alla formazione del cantiere, all'apposizione e manutenzione di segnali e cartelli e alla realizzazione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e ad attenersi alle norme della circolazione stradale, il tutto secondo le disposizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16.9.1996 n. 610 e s.m.i.;

#### ***Art. 24 - Trattamento e tutela dei lavoratori***

L'appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia; il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'articolo 36 dello stesso a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 no 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, la Città procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

La Città disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Capitolato Generale.

Per le detrazioni sospensione dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 13 del Capitolato Generale (DM. 145/2000).

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato: l'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore si obbliga altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni all'Ente appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

### ***Art. 25 - Disciplina del cantiere e direttore tecnico di cantiere***

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle singole fasi operative, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali, o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette non esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

### ***Art. 26 - Misure di sicurezza***

L'Impresa esecutrice dovrà rispettare il Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi D. Lgs 81/2008 e smi "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto presentare un piano di sicurezza sostitutivo ai sensi dell'art. 131 comma 2-b del Dlgs 163/2006.

I lavori appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, sia generali, sia particolari e relative allo specifico lavoro affidato.

La responsabilità dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e protezione spetta all'Appaltatore, che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione in relazione agli obblighi che gli derivano quale datore di lavoro, e tramite azioni di coordinamento ed organizzative tra l'Impresa e i lavoratori autonomi o di altre imprese subappaltatrici e l'applicazione del piano di sicurezza, integrato dalle misure che il Responsabile della Sicurezza riterrà di adottare in fase di esecuzione dei lavori.

Prima dei lavori l'appaltatore dovrà informare e formare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, in materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Prima di recingere il cantiere o posizionare attrezzature, l'appaltatore, il direttore tecnico e l'assistente di cantiere dell'Impresa dovranno partecipare con il direttore dei Lavori e l'eventuale coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione, ad una riunione operativa per l'esame preliminare delle problematiche di prevenzione e protezione inerenti l'apertura del cantiere.

L'appaltatore sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di sollevamento e di trasporto in proprietà o a nolo siano conformi alla normativa vigente e vengano sottoposti alle scadenze previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli della loro efficienza ed affidabilità.

L'appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza dell'Impresa garantisce l'esatta e corretta applicazione del Piano di sicurezza.

Le ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore potranno comportare l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla comunicazione scritta della ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di € 250,00 per ogni singola violazione contestata e verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.

L'Impresa risponderà, totalmente ed esclusivamente, per tutte le forniture e lavori dalla stessa eseguiti, all'osservanza delle leggi o regolamenti e per i danni provocati a terzi o alla stazione appaltante.

#### ***Art. 27 - Consegna ed inizio dei lavori***

L'impresa aggiudicataria, dovrà rendersi disponibile ad iniziare i lavori entro una settimana dalla consegna dei lavori. La data di inizio sarà stabilita da apposito verbale da redigersi ai sensi dell'art. 130 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà iniziare l'impianto di cantiere ed i lavori immediatamente alla data del verbale di consegna, in caso di ritardo l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

#### ***Art. 28 - Programma dei lavori***

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (articolo 42 del Regolamento) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori e al conseguente programma esecutivo (art. 45 comma 10 del Regolamento) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del Capitolato Generale.

La Direzione dei lavori potrà a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

#### ***Art. 29 - Tempo utile per ultimazione dei lavori***

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è quello stabilito all'art. 5 del presente Capitolato.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato

#### ***Art. 30 Penali per ritardi***

Ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 554/99, qualora l'Impresa non compia le forniture sia dei materiali e dei mezzi d'opera, sarà passibile di una penalità pari allo 0,5 per mille dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo netto di contratto.

Qualora il ritardo determini un importo massimo di penale superiore al 10% dell'importo netto di contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione per grave ritardo.

#### ***Art. 31 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe***

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei Lavori, nei casi previsti dagli artt. 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale, con le modalità ivi previste.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art. 24.4 secondo periodo del Capitolato Generale.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Capitolato Generale.

Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 24 del Capitolato Generale, si applica la disciplina del successivo art. 25 dello stesso Capitolato Generale.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 26 del Capitolato Generale.

#### ***Art. 32 - Valutazione dei lavori, pagamenti in acconto***

I pagamenti verranno effettuati secondo stati di avanzamento lavori con importo minimo di Euro 50.000,00. Il certificato per il pagamento in acconto sarà predisposto non oltre 60 giorni dal giorno della maturazione di ogni stato di avanzamento.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Le trattenute saranno restituite a collaudo finale positivamente compiuto assieme all'eventuale rata a saldo, dedotte eventuali penali e oneri a carico dell'appaltatore.

L'impresa resta, però, sempre ed unica responsabile delle forniture fino all'impiego, la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali siano deteriorati o inservibili.

Al fine di determinare il raggiungimento dell'importo necessario per l'emissione dello stato di avanzamento lavori, la D.L. provvederà a contabilizzare a misura l'entità dei lavori eseguiti e in base ai prezzi unitari contrattuali.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare:

- dalla percentuale relative ai lavori di cui al punto 1) dell'articolo 3 dopo ribasso d'asta
- dall'ammontare degli oneri di sicurezza e salute del cantiere di cui al punto 2) dell'articolo 3, rapportato alla percentuale raggiunta di cui al primo paragrafo del presente articolo, non soggetto al ribasso contrattuale.

Su ciascuna rata di acconto si farà la ritenuta dello 0,50% in ossequio all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 19.04.2000 n. 145.

L'Amministrazione, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvederà a richiedere all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile, la regolarità contributiva dell'Impresa.

In caso di accertata irregolarità la Stazione appaltante provvederà alla trattenuta del 20% (venti per cento) delle somme da corrisondersi; trattenuta che verrà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Le fatture dovranno essere stilate secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'assuntore solo in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

L'ultimo S.A.L. verrà emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia l'ammontare.

I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'art. 29 del Capitolato Generale.

In caso di ritardi nel pagamento dalle rate si applicheranno le disposizioni dell'art. 30 del Capitolato Generale e 116 del Regolamento.

### ***Art. 33 - Ultimazione dei lavori***

L'ultimazione dei lavori (completamento della dismissione del cantiere e pulizia dell'area), appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto alla Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'impresa redigendo, con le modalità dell'articolo 172 del Regolamento (DPR 554/99), l'apposito verbale di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Entro 30 giorni, a partire dalla data del suddetto verbale, la D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore, eseguirà la verifica di constatazione della buona e corretta esecuzione dei lavori.

Se i lavori non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta esecuzione, l'Appaltatore, nel tempo che gli sarà prescritto, dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati a sue spese.

Se la D.L. presume che esistano difetti di realizzazione dei lavori, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per la verifica.

Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio al rifacimento dei lavori sopraddetti addebitandoglieli.

Solamente dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento dei lavori si emetterà il verbale di ultimazione lavori.

### ***Art. 34 - Conto finale***

Entro 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione, in base al registro di contabilità e vagliate le eventuali riserve dell'Appaltatore, la D.L. redigerà il conto finale, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 173 comma 1 del Regolamento

L'Amministrazione sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni.

#### ***Art. 35 - Certificato di regolare esecuzione***

La rispondenza dei lavori realizzati alle previsioni progettuali ed il rispetto degli adempimenti contrattuali verrà certificata dal Direttore dei Lavori mediante la redazione di apposito Certificato di Regolare esecuzione, da emettersi entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (Art. 208 del DPR 554/99).

#### ***Art. 36 - Danni di forza maggiore***

Gli eventuali danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro 3 giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d'asta, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione Lavori.

#### ***Art. 37 - Risoluzione amministrativa delle controversie***

Qualora sorgano contestazioni tra l'Amministrazione, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Qualora a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori eseguiti possa variare in modo sostanziale e in ogni caso inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.

#### ***Art. 38 - Definizione delle controversie***

Per ogni controversia derivante, consequenziale o connessa al presente appalto il Foro competente è quello di Torino.

#### ***Art. 39 - Fallimento o risoluzione del contratto***

L'Amministrazione appaltante può, di diritto, risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **PARTE SECONDA - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

### ***Art. 40 - Descrizione delle opere dell' appalto***

Le opere comprese nell'appalto, sono le seguenti:

1. Allestimento del cantiere - Prelievo campioni e ottenimento omologhe di smaltimento (test di cessione)
2. Rimozione strutture presenti
3. Scavo e smaltimento terreno contaminato
4. Collaudo finale del fondo scavo
5. Ritombamento degli scavi
6. Posa del geotessuto e rete di allerta
7. Riporto del terreno agrario e pulizia dell'area.

I quantitativi di materiali da smaltire sono riportati nel computo metrico estimativo.

### ***Art. 41 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori***

L'Appaltatore, dovrà provvedere, entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere.

Entro 7 gg. dalla data della consegna, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare per approvazione alla Direzione lavori:

- \_ il programma temporale dei lavori,
- \_ il piano operativo di sicurezza.

In linea di massima l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crede più convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purché a giudizio delle Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Stazione Appaltante.

### ***Art. 42 - Prescrizioni generali di carattere tecnico***

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le operazioni previste secondo il programma stabilito nel progetto operativo di messa in sicurezza permanente e relative integrazioni, impiegando le attrezzature più idonee allo scopo ed operando con modalità finalizzate alla buona riuscita del lavoro.

I mezzi dovranno essere completamente equipaggiati con segnaletica di cantiere, segnali luminosi, attrezzi e materiale necessario per eseguire i lavori ordinati. La ditta aggiudicataria dovrà fornire (se richiesto dalla D.L. per l'esecuzione dei lavori) materiali, mezzi d'opera e personale occorrenti per eseguire le prestazioni ordinate a perfetta regola d'arte.

### ***Art. 43 - Allestimento del cantiere***

L'allestimento del cantiere comprenderà le seguenti attività:

- \_ allestimento generale dell'area comprendente allestimento di locale ad uso uffici, di locale ad uso spogliatoio e servizi igienici, di locale per il deposito di materiali ed attrezzatura (tipo container)
- \_ installazione di cartellonistica con i dati di cantiere, con la segnaletica antinfortunistica, con la segnalazione delle specifiche attività in corso.

Il cantiere sfrutterà per quanto possibile le strutture esistenti. Ogni zona interessata alla bonifica sarà delimitata con paletti, cavalletti e nastro a bande bianche e rosse. Inoltre, verrà posta lungo tutto il perimetro adeguata segnaletica di pericolo per la presenza dello scavo e di divieto di accesso a personale non autorizzato. Sulla cartellonistica di cantiere si dovrà, inoltre, riportare il logo ufficiale della Regione Piemonte con, a fianco, la seguente dicitura:

*Regione Piemonte*

*Assessorato Ambiente*

*Direzione Ambiente*

*“Programma di finanziamento 2008 per la bonifica dei siti inquinati” (D.G.R. n. 83 – 7310 del 29 ottobre 2007);*

*Importo finanziato: € 318.000,00*

Allestito il cantiere, verrà effettuato il prelievo di campioni per l’ottenimento delle omologhe di smaltimento in discarica del materiale asportato.

#### ***Art. 44 - Rimozione strutture presenti***

La rimozione delle strutture (prefabbricato, tettoia, recinzione e battuto in cemento) e le operazioni di scavo del terreno contaminato saranno eseguite come descritto nel progetto operativo approvato con relative integrazioni.

#### ***Art. 45 - Scavo e smaltimento dei rifiuti***

Lo scavo verrà effettuato con escavatore meccanico secondo le sagomature determinate da verifiche visive (presenza di rifiuti) e da valutazioni relative alla stabilità delle pareti. Per l’accesso delle macchine operatrici o dei mezzi di carico a fondo scavo verrà predisposta apposita rampa in terreno naturale di larghezza tale da assicurare – rispetto alla larghezza degli automezzi - un franco di almeno 70 cm su ambo i lati.

Il terreno contaminato verrà caricato su autocarri autorizzati al trasporto rifiuti e smaltito in discarica in base alle omologhe di smaltimento, senza ricorrere a depositi temporanei all’interno del sito.

#### ***Art. 46 - Collaudo dei fondi scavo***

Terminate le fasi di scavo delle porzioni di terreno identificate in fase di caratterizzazione, saranno effettuati campionamenti del terreno di fondo scavo e delle pareti, da sottoporre a determinazioni analitiche di laboratorio, al fine di verificare la qualità dei terreni che rimangono in posto. I campioni verranno prelevati, secondo quanto previsto dal progetto operativo approvato con relative integrazioni, e verranno inviati presso un laboratorio accreditato ove verranno determinati su ciascun campione i seguenti parametri:

- idrocarburi C>12
- metalli (Cd, Cr tot, Cu, Ni, Pb, Zn).
- PCB.

Qualora le analisi compiute sui campioni di fondo scavo e di parete evidenziassero il persistere di una situazione di contaminazione, si provvederà ad un’ulteriore asportazione di terreno contaminato. Verranno quindi ripetute le analisi finalizzate al collaudo.

#### ***Art. 47 - Ritombamento degli scavi***

Il ritombamento degli scavi sarà effettuato con idoneo terreno, conforme ai limiti fissati dal D. Lgs. 152/06 per suoli ad uso residenziale e verde. Tale terreno sarà steso in strati caratterizzati dallo spessore massimo di 35 cm ed opportunamente compattati, tramite rullatura, fino all’ottenimento di una spessore di 25 cm.

#### ***Art. 48 - Posa del geotessuto***

Al fine di separare il terreno conforme ai limiti di messa in sicurezza permanente, specifici per il sito, dal terreno agrario di riporto verrà posato un geotessuto e una rete di allerta arancione separati da almeno 25 cm

di terreno, in modo da evitare eventuali danneggiamenti al geotessuto stesso. Le giunzioni fra i teli dovranno essere sovrapposte di almeno 30 cm, evitando pieghe e corrugamenti. Tali giunzioni andranno cucite saltuariamente evitando fili o graffette metallici. Durante la messa in opera si dovranno evitare passaggi diretti dei mezzi meccanici sui teli e si dovrà procedere a regolari verifiche e campionature di qualificazione dei materiali.

#### ***Art. 49 - Riporto del terreno agrario e pulizia dell'area***

Al di sopra del geotessuto verrà riportato del terreno agrario che sarà steso in uno strato caratterizzato dallo spessore massimo di 60 cm. La morfologia sarà uniforme, priva di concavità e rilevata rispetto all'attuale piano di campagna, onde evitare la formazione di ristagni d'acqua.

Al termine delle operazioni il cantiere andrà smontato e l'area ripulita da ogni attrezzatura e materiale.

#### ***Art. 50 - Monitoraggi condotti nel corso degli interventi***

Nel corso degli interventi di messa in sicurezza permanente si prevede il monitoraggio della qualità dell'ambiente di lavoro. Il programma di monitoraggio dell'ambiente di lavoro prevede l'esecuzione di controlli analitici, chimici ed organolettici, per evitare l'esposizione degli addetti a concentrazioni significative di polveri metalliche e di vapori organici. A tal fine durante le operazioni di scavo si provvederà a effettuare campagne di monitoraggio della qualità dell'aria e del terreno. Una campagna di monitoraggio verrà effettuata prima dell'inizio dei lavori per definire il bianco.

E' previsto il controllo dei seguenti parametri della qualità dell'aria:

- polveri totali
- Cd, Cr tot, Cu, Ni, Pb, Zn,

e del terreno :

- Cd, Cr tot, Cu, Ni, Pb, Zn, Sn
- C>12;
- PCB.

Il riferimento normativo per i metodi di misura delle concentrazioni della frazione respirabile delle polveri è rappresentato dal DM 25/11/94 "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle zone urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al DM 15 aprile 1994". Per i metalli il riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. 152/06. In caso di superamento dei valori guida o di soglia i lavoratori dovranno indossare maschere idonee.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza permanente, è previsto il controllo dei seguenti parametri della qualità dell'aria:

- Cd, Cr tot, Cu, Ni, Pb, Zn,

#### ***Art. 51 - Monitoraggi condotti al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti e del terreno contaminato***

Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità del suolo rimasto in sito, si eseguirà un campionamento su ogni superficie interessata da scavi ai fini della messa in sicurezza permanente dopo la rimozione di terreno contaminato o rifiuti. Verranno adottate le modalità di prelievo definite dal D Lgs 152/06 e s.m.i.

#### ***Art. 52 - Norme di sicurezza***

Per quanto attiene le norme sulla sicurezza, si rinvia al Piano di Coordinamento e Sicurezza.

# INDICE

## **PARTE PRIMA - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO**

- ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2) PROCEDURA DI GARA
- ART. 3) AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4) CATEGORIA DELLE OPERE
- ART. 5) TEMPI DI ESECUZIONE
- ART. 6) CONDIZIONI DI APPALTO
- ART. 7) VARIANTI
- ART. 8) ECCEZIONI DELL'APPALTATORE
- ART. 9) DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- ART. 10) RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
- ART. 11) CAUZIONE PROVVISORIA
- ART. 12) CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 13) RIDUZIONE DELLE GARANZIE
- ART. 14) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 15) OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO GENERALE, DI ULTERIORI CAPITOLATI, DI LEGGI E DI NORME
- ART. 16) PERSONALE DELL'APPALTATORE
- ART. 17) COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 18) SPESE DI CONTRATTO E TERMINI DI STIPULA
- ART. 19) ANTICIPAZIONE
- ART. 20) PREZZO CHIUSO
- ART. 21) QUALIFICAZIONE, CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, SUBAPPALTO E COTTIMI, INTERESTAZIONI FIDUCIARIE
- ART. 22) PREZZI DI ELENCO, NUOVI PREZZI
- ART. 23) ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
- ART. 24) TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
- ART. 25) DISCIPLINA DEL CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
- ART. 26) MISURE DI SICUREZZA
- ART. 27) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
- ART. 28) PROGRAMMA DEI LAVORI
- ART. 29) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- ART. 30) PENALI PER RITARDI
- ART. 31) SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE
- ART. 32) VALUTAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO
- ART. 33) ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- ART. 34) CONTO FINALE
- ART. 35) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 36) DANNI DI FORZA MAGGIORE
- ART. 37) RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE
- ART. 38) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 39) FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTATTO

## **PARTE SECONDA -MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

- ART. 40) DESCRIZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
- ART. 41) ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

ART. 42) PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO  
ART. 43) ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  
ART. 44) RIMOZIONE STRUTTURE PRESENTI  
ART. 45) SCAVO E SMALTIMENTO RIFIUTI  
ART. 46) COLLAUDO DEI FONDI DI SCAVO  
ART. 47) RITOMBAMENTO DEGLI SCAVI  
ART. 48) POSA DEL GEOTESSUTO  
ART. 49) RIPORTO DEL TERRENO AGRARIO E PULIZIA DELL'AREA  
ART. 50) MONITORAGGI CONDOTTI NEL CORSO DEGLI INTERVENTI  
ART. 51) MONITORAGGI CONDOTTI AL TERMINE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI E DEL TERRENO CONTAMINATO  
ART. 52) MISURE DI SICUREZZA